ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 86

Visite mediche Prove di efficienza fisica. Accertamenti delle qualità attitudinali. Presentazione alle prove scritte

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'articolo 84, sono invitati a sottoporsi , salvo il personale gia' appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica e all'accertamento delle qualita' attitudinali, secondo le disposizioni contenute nel successivo Capo II. I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualita' attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.

Versione in vigore dal 7 luglio 2017, non più in vigore dal 20 febbraio 2020 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria
Estremi	Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Titolo	IV — Accesso ai ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria
Capo	I
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-443-1992/art-86-visite-mediche-prove-di-efficienza-fisica-accertamenti-delle-qualita/versione/17

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it